

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta dell'11/02/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 26 febbraio 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 25 rate; chiede, pertanto, il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 4.128,81.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario sostiene:

- di aver offerto in sede di riscontro al reclamo un ulteriore rimborso di Euro 571,36, non accettato dalla parte ricorrente;
- la natura *upfront* delle "commissioni di attivazione";
- che la voce di costo "commissioni di gestione" ha natura *recurring*;
- di aver provveduto al rimborso di quest'ultima commissione in fase di conteggio estintivo per Euro 83,64 applicando il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), criterio ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di merito;
- che – sempre con riguardo alle "commissioni di gestione" – l'art. 3 del contratto prevede che "gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata"; e che dal piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, "si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle

commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- che – relativamente alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo – *“le relative polizze sono state sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario”*;
- la natura *upfront* delle *“commissioni di intermediazione”*;
- la natura *upfront* delle *“spese di istruttoria”*;
- la natura *upfront* delle *“spese postali”*.

Ciò posto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso; in via subordinata, a contenere l'importo dovuto a quello offerto in sede di riscontro al reclamo (Euro 571,36); in ogni caso, di decurtare quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata (Euro 83,64).

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Ed infatti, deve essere respinta la domanda relativa al rimborso della quota non maturata degli oneri assicurativi, poiché da un lato l'art. 7 del contratto di finanziamento sottoscritto, al comma IV, chiarisce che l'intermediario resistente è sia contraente che beneficiario delle prestazioni in caso di sinistro; dall'altro, non vi è prova in atti che al ricorrente siano stati addebitati i costi della copertura assicurativa.

Per contro, l'eccezione dell'intermediario relativa al fatto che le commissioni di gestione debbano essere rimborsate in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento sottoscritto dal cliente non è fondata, in quanto il già citato contratto di finanziamento (art. 3, comma 2) si riferisce genericamente alla rimborsabilità *“della sola quota non maturata”*, senza alcun riferimento al suddetto piano; ragione per cui, come da consolidata giurisprudenza di questo Arbitro, è opportuno applicare al rimborso il criterio *pro rata temporis*.

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio

decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 616712014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	79,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	65,46%

rate pagate	25	rate residue	95	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni gestione				120,00	Recurring	79,17%	95,00	83,64	11,36
spese istruttorie				450,00	Upfront	65,46%	294,59		294,59
commissioni attivazione				1.680,00	Recurring	79,17%	1.330,00		1.330,00
oneri erariali				95,79	Recurring	79,17%	75,83		75,83
comm. Intermediazione				2.976,00	Upfront	65,46%	1.948,20		1.948,20
Totale				5.321,79					3.659,98

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario

corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.659,98.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA